



ALBO

Città di Randazzo

ORDINANZA N. 01 DEL 05.01.2017

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di formazione di ghiaccio, possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare deflusso del traffico;

RITENUTO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possono produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. e) e l'art. 7 comma 1 lett.a) del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285 Codice della Strada, come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 29 Luglio 2010 nr. 120;

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU 1580 del 16/1/2013 inerente la circolazione stradale in periodo invernale;

VISTA la successiva nota di chiarimento prot. nr. 532 del 3/2/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto i quadricicli leggeri e la definizione di strada

VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/101/3/3/9 DEL 12/08/2010

SENTITI i pareri dell'Ufficio Tecnico C.le e dell'Ufficio di Polizia Municipale;

VISTO il D.L.P. Reg. 29/10/1955, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16;

ORDINA

Nel periodo 15 Novembre 2016 – 16 Aprile 2017 e nel medesimo periodo per ogni anno successivo fino a revoca della presente ordinanza, che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli che transitano sulla rete viaria di competenza del Comune di Randazzo devono essere muniti di pneumatici invernali debitamente omologati, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e di fenomeni nevosi in atto.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU 1580 del 16/1/2013 .

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285 C.d.S. è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.



IL SINDACO
Prof. Michele Mangione